
MOBILITA' E DISABILI

A cura di Michaela Ercolani

1. Riferimenti normativi

In merito alla questione della mobilità delle persone con disabilità, oltre al Nuovo Codice della Strada¹ ed al Regolamento di esecuzione e attuazione², è necessario fare riferimento al Regolamento approvato con DPR 503/1996 relativo all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici³.

Tale provvedimento, infatti, dedica gli articoli 11 e 12 rispettivamente alla *circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili* e al *contrassegno speciale* onere dei comuni. In presenza di obblighi o divieti o nel caso di sospensione o di limitazione della circolazione, è comunque consentita la circolazione e la sosta del veicolo a servizio delle persone autorizzate a norma dell'art. 381, comma 2 del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del NCdS⁴, *purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico*. A tal proposito, seppure trattasi di un principio contenuto in un mero *obiter dictum* e dunque privo di forza vincolante, si fa menzione della

¹ Nuovo Codice della Strada, D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (da ora in avanti "Codice")

² Regolamento di Esecuzione e Attuazione del NCdS, DPR 16 dicembre 1992, n. 495 (da ora in avanti "Regolamento").

³ Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, DPR 24 luglio 1996, n. 503.

⁴ Regolamento di Esecuzione e Attuazione del NCdS, DPR 16 dicembre 1992, n. 495, art. 381 "Strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità di persone invalide", comma 2 (Contrassegno di parcheggio per disabili Fig. V.4). Rubrica così modificata dal DPR 30/07/2012, n. 151, art. 1.

Sentenza della Corte di Cassazione n. 25388 del 5/12/2007⁵, nella quale è affermato che, nonostante le agevolazioni accordate alla tipologia di utenza di cui trattasi, i divieti imposti dall'art. 158⁶ relativi (nella fattispecie) alla sosta sugli attraversamenti pedonali sono da ritenersi inderogabili a causa della *presunzione accordata dal legislatore di intralcio e pericolo per la circolazione*. La circolazione e la sosta, sempre a norma dell'art. 11 del DPR 503/1996, sono consentite nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane nel caso in cui ne sia autorizzato l'accesso ad una sola delle categorie di veicoli per servizi di trasporto di pubblica utilità⁷; se i percorsi o le corsie preferenziali sono riservate anche ai taxi, la circolazione è permessa ai veicoli al servizio delle persone invalide detentrici del contrassegno ex art. 381, comma 2, DPR 495/92. Tale autorizzazione, rilasciata dai comuni e strettamente personale, consente di usufruire, nell'ambito di parcheggi, degli stalli di sosta disponibili riservati nel numero di almeno 1 ogni 50 o frazione di 50.⁸

1.1 Il contrassegno di parcheggio per disabili

L'art. 188 del Codice⁹ prevede che il sindaco del comune di residenza autorizzi le persone con disabilità, legittimate nei casi e con i limiti stabiliti dal Regolamento¹⁰, ad usufruire delle strutture che sono finalizzate a consentire e ad agevolarne la mobilità. Il Regolamento, con le modifiche

⁵ Cass. civ. Sez. II, 5/12/2007, n. 25388.

⁶ DLgs 285/1992, art. 158 "Divieto di fermata e di sosta dei veicoli", comma g).

⁷ DPR del 24 luglio 1996, n. 503, art. 11 "Circolazione e sosta dei veicoli al servizio delle persone disabili", comma 3.

⁸ Con propria disposizione, alcune Regioni hanno esercitato la facoltà di aumentare il numero degli stalli di sosta riservati.

⁹ DLgs 285/1992, art. 188 "Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide".

¹⁰ DPR 495/92 Regolamento di Esecuzione e Attuazione del NCdS.

apportate dal DPR 30 luglio 2012, n. 151¹¹, subordina l'autorizzazione allo *specifico accertamento sanitario*, da farsi presso l'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale, che certifichi una *capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta*. In tal modo, viene rilasciato l'apposito contrassegno invalidi denominato "*contrassegno di parcheggio per disabili*". Esso ha validità 5 anni, è strettamente personale, ha valore su tutto il territorio nazionale e non è vincolato ad uno specifico veicolo; il comma 2 del novellato art. 381 impone che, in caso di utilizzo, il contrassegno debba essere esposto in originale nella parte anteriore del veicolo, *in modo che sia chiaramente visibile per i controlli*. L'autorizzazione può essere rilasciata anche per l'invalidità conseguente ad infortunio o ad altre cause patologiche, avendo il contrassegno, in questo caso, validità a tempo determinato in relazione al caso specifico; è sempre possibile l'emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato previa ulteriore certificazione medica che attesti le condizioni della persona invalida e il nuovo termine.

Per quanto attiene ai casi di invalidità definitiva, il *contrassegno di parcheggio per disabili*, in qualità di documento di riconoscimento a norma del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, art. 1, lett. c)¹², se rilasciato o rinnovato dopo l'entrata in vigore del DL 5/2012¹³, dovrebbe esserlo con validità fino al giorno e al mese di nascita del titolare immediatamente successivo alla scadenza altrimenti prevista. La questione, viene affrontata dal Dipartimento della Funzione Pubblica nel 2013¹⁴, pur sottolineando il suo carattere non vincolante e la formula dubitativa con la quale il Dipartimento stesso si è espresso: sulla base del fatto che il contrassegno è *rilasciato da*

¹¹ DPR del 30 luglio 2012, n. 151, "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide".

¹² DPR 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico in materia di documentazione amministrativa", art. 1, lett. c) *Documento di riconoscimento - ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consente l'identificazione personale del titolare.*

¹³ DL 9 febbraio 2012, n. 5, "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", entrato in vigore il 10 febbraio 2012 e convertito in Legge 4 aprile 2012, n. 35, art. 7 *Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identità e di riconoscimento.*

¹⁴ Dipartimento della Funzione Pubblica, Prot. 11058 del 5/03/2013, valutazioni di competenza rispetto al quesito relativo ai contrassegni di parcheggio per disabili formulato dal Comandante del Corpo Unico Intercomunale della Polizia Municipale dell'Unione Colline Matildiche (RE).

una pubblica amministrazione italiana su supporto cartaceo, è strettamente personale, riporta nome e cognome del titolare ed è munito di fotografia e di firma, sembrano [...] applicabili le disposizioni [...] che prevedono la scadenza dei documenti di identità e di riconoscimento alla data del compleanno.

1.2 Stalli di sosta riservati

Il titolare di un *contrassegno di parcheggio per invalidi*, nel caso in cui non disponga di uno spazio di sosta privato accessibile e fruibile, può richiederlo ed ottenerlo dal comune a titolo gratuito, che procede con propria ordinanza. Lo stallo di sosta riservato e personale è individuato da apposita segnaletica che riporta gli estremi del contrassegno della persona autorizzata. E' quanto prevede il comma 5 dell'art. 381 del Regolamento, novellato dal DPR 151/2012, il cui ultimo periodo dà facoltà al comune di stabilire un numero di posti destinati alla sosta gratuita superiore al limite minimo previsto dal già richiamato DPR 503/1996, art. 11, comma 5¹⁵; ciò implica che, all'interno di aree di parcheggio a pagamento gestite in concessione, potranno essere stabiliti stalli di sosta gratuita, per i titolari del contrassegno, in una proporzione maggiore rispetto a 1 ogni 50 (o frazione di 50). Nelle aree di parcheggio a tempo determinato, invece, a norma dell'art. 188, comma 3 del Codice, i veicoli al servizio delle persone titolari del contrassegno *non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo*. All'interno dei centri abitati, il Codice consente ai sindaci, con propria ordinanza, di *riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli [...] adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del*

¹⁵ Precedente paragrafo 1.

*contrassegno speciale*¹⁶; il medesimo articolo prevede la possibilità di accordare *permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli [...] utilizzati dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.*¹⁷

Tali stalli di sosta riservati, sono delimitati da strisce gialle e sono sempre affiancati da uno spazio libero necessario per consentire l'apertura dello sportello del veicolo, per la manovra di entrata e di uscita dal veicolo (se perpendicolari alla carreggiata stradale) e per l'accesso al marciapiede (se paralleli alla carreggiata stradale)¹⁸.

2. Nozione di veicolo – richiami

Relativamente a quanto sopra riportato, l'art. 46 del Codice esclude dalla definizione di veicolo *le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.*¹⁹ Il successivo art. 190²⁰ consente a tali dispositivi di circolare sui marciapiedi ed in generale sulle parti della strada riservate ai pedoni; in questo caso, gli enti proprietari delle strade possono stabilire delle modalità specifiche da rispettare. Gli ausili devono essere destinati a persone con difficoltà di deambulazione.

3. Cenni sulle patenti di guida speciali

L'art. 320 del Regolamento rimanda all'elenco di *malattie ed affezioni* contenuto nell'appendice II al Titolo IV dello stesso, per le quali è esclusa la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida. Tuttavia, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 22 dicembre 2015²¹, nel recepire la direttiva della Commissione 2014/85/UE, concernente la patente

¹⁶ DLgs 285/1992, art. 7 "Regolamentazione della sosta nei centri abitati", comma 1, lett. d).

¹⁷ *Ivi*, comma 4, ultimo periodo.

¹⁸ DPR 495/1992, art. 149 "Strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata", comma 5.

¹⁹ DLgs 285/1992, art. 46 "Nozione di veicolo", comma 1, lett. b).

²⁰ DLgs 285/1992, art. 190 "Comportamento dei pedoni", comma 7.

²¹ Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 22 dicembre 2015, "Recepimento della direttiva della Commissione 2014/85/UE recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida", art. 2.

di guida, ha soppresso alcune delle voci, peraltro già modificate dal DLgs 18 aprile 2011, n. 59²² che attuava le direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE anch'esse concernenti la patente di guida. Nella sostanza, è consentito il rilascio dell'abilitazione alla guida in presenza di particolari patologie, per le quali la normativa specifica i requisiti e le limitazioni con l'obbligo della guida di veicoli aventi determinate caratteristiche, prescrizioni o adattamenti; il tutto, in esito all'accertamento compiuto dalla commissione medica locale di cui all'art. 330 del Regolamento²³, deve essere indicato sulla patente. La Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Prot. 11141 del 11 maggio 2016²⁴, a proposito delle limitazioni a condurre rimorchi per i titolari di patente di guida speciale, richiama le modifiche apportate dalla Legge 29 luglio 2015, n. 115²⁵ che ha rimosso *ogni limite di massa rimorchiabile* in conseguenza all'intervento della Commissione europea nei confronti dell'Italia. Tutte le patenti speciali nelle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D possono ottenere l'estensione alla conduzione di rimorchi, armonizzandosi alla normativa comunitaria in materia.

4. Giurisprudenza

In merito alle deroghe ai divieti consentite dal DPR 503/1996 a favore dei veicoli al servizio dei titolari di contrassegno per invalidi, nel 2013 la Corte

²² D.Lgs 18 aprile 2011, n. 59, "Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida", All. III, *Requisiti minimi di idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore*.

²³ D.P.R. 495/1992, art. 330 "Commissioni mediche locali", modificato dal DPR 16 aprile 2013, n. 68.

²⁴ Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dip.to per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 5, Prot. 11141 del 11/05/2016, "Rimorchio con patente speciale".

²⁵ Legge 29 luglio 2015, n. 115 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge europea 2014".

di Cassazione²⁶ ha riconosciuto il potere discrezionale del comune di Civitanova Marche nel valutare la potenziale sussistenza di intralcio al traffico della sosta (espressamente vietata) di autoveicoli al servizio di invalidi nei giorni festivi in ZTL; *la valutazione, preventiva e astratta e le misure da adottare costituiscono, secondo i Supremi Giudici, una prerogativa del comune che ha facoltà di regolamentare in maniera restrittiva tale sosta specificamente, nel caso di specie, dei veicoli a servizio di invalidi.*

Il principio sembra risiedere nel divieto specifico (per detti veicoli) da parte dell'autorità competente. In effetti, in una precedente pronuncia del 2012²⁷, la Corte aveva chiaramente affermato che le previsioni ex art. 11 del DPR 503/1996, debbano intendersi applicabili solo ai casi in cui la sosta sia vietata con apposito provvedimento dell'autorità competente, escludendo tutte quelle circostanze in cui il divieto di sosta sia riconducibile alla legge, ovvero nei quali la valutazione di non ammissibilità della sosta (perché costituisce "grave intralcio al traffico") *non esige un concreto apprezzamento da parte della P.A., ma è insita nella disposizione stessa, compiuta a monte dal legislatore e ratio del divieto.* Nel caso di specie, viene cassata la sentenza del Tribunale di Venezia che aveva accolto in appello il ricorso del conducente colpevole di aver sostato con il veicolo appartenente alla moglie invalida, trasportata nella circostanza, su un'isola di traffico destinata alla canalizzazione dei veicoli, dove la sosta non è consentita a norma di Codice e Regolamento.

Il DPR 503/1996, art. 11 non deroga ai divieti imposti dalla legge, essendo la presunzione di intralcio e pericolo per la circolazione cristallizzata nelle violazioni previste dal legislatore; è tale il rigore interpretativo affermato dalla Cassazione Civile Sez. VI con Ordinanza del 11/01/2012, n. 168. In questo caso, viene specificato che anche gli invalidi *sono tenuti a rispettare i divieti prescritti per la generalità dei conducenti, salvo che non sia per loro espressamente consentito, giusta apposto segnale.*

²⁶ Cass. Civ., Sez. VI – 2, Sent. del 6/03/2013, n. 5588.

²⁷ Cass. Civ., Sez. II, Sent. del 21/02/2012, n. 2941.

Risulta significativa, altresì, la pronuncia dei Supremi Giudici in merito alla sosta a pagamento: nel 2009²⁸, la Cassazione ha escluso l'esonero dall'obbligo del pagamento della somma per il parcheggio a carico dei titolari del contrassegno invalidi, nel caso di sosta in uno stallo non gratuito. In questo caso, continuano i giudici, il vantaggio sarebbe di tipo meramente economico e non in termini di mobilità, *la quale è favorita dalla concreta disponibilità – piuttosto che dalla gratuità – del posto dove sostare*; il titolare di contrassegno non ha ragione di pretendere (in mancanza di previsione normativa) la sosta gratuita, nella indisponibilità dei posti riservati ex art. 11 comma 5 DPR 503/1996, se ha trovato posto negli stalli a pagamento.

²⁸ Cass. Civ., Sez. II, Sent. del 05/10/2009, n. 21271.